
Decreto del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2012 che conferisce fino al 30 giugno 2013 il carattere obbligatorio generale a livello cantonale alle modifiche alle appendici 1 e 2 al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) riguardanti i salari minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2012 per il personale, rispettivamente per gli apprendisti

(del 25 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 31 dicembre 2006 e

il Decreto del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2011 che proroga fino al 30 giugno 2013 e modifica l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA);

vista la domanda 28 novembre 2011 delle parti contraenti, intesa a ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale alle modifiche alle appendici 1 e 2 al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) riguardanti i salari minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2012 per il personale, rispettivamente per gli apprendisti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 99/2011 del 13 dicembre 2011 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 246 del 19 dicembre 2011;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale alle modifiche alle appendici 1 e 2 al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) riguardanti i salari minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2012 per il personale, rispettivamente per gli apprendisti, è accolta.

2. L'obbligatorietà generale e conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto governativo.
3. L'obbligatorietà generale e applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
 - A) a tutte le ditte che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile – Sezione Ticino e a tutti i lavoratori e apprendisti del ramo menzionati all'art. 13 del CCL;
 - B) alle ditte del ramo, cioè: officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
 - C) alle ditte che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni, officine di elettrauto e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali rintracciabili ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2013.
8. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'Economia;
 - al sig. Giovanni Isella, Divisione delle risorse;
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Bellinzona, 25 gennaio 2012

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **L. Sadis**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 13 marzo 2012

Allegato

Appendice 1 Salari minimi

Salari minimi validi dal 1° gennaio 2012:

Maestro meccanico	accordo individuale
Capo meccanico	accordo individuale
Ricezionista	accordo individuale
Meccanico diagnostico	accordo individuale

Salario mensile minimo
fr.

**Meccatronico, meccanico d'automobili e
elettricista elettronico per autoveicoli**
(con un tirocinio di 4 anni)

1° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'470.-
2° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'046.-
3° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'313.-
4° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'353.-
5° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'950.-

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili
(con un tirocinio di 3 anni)

1° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'227.-
2° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'853.-
3° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'064.-

Assistente di manutenzione per automobili
(con tirocinio di 2 anni)

1° anno dopo il tirocinio	Fr. 2'543.-
<i>«fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori»</i>	

Aiuto meccanico

1° anno	Fr. 3'585.-
2° anno	Fr. 3'616.-

**Serviceman e addetto al lavaggio,
grassaggio e riparazione gomme**

	Fr. 3'581.-
--	--------------------

Commesso di vendita pezzi di ricambio

1° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'309.-
2° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'591.-
3° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'751.-
4° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'079.-
5° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'320.-

Magazziniere

1° anno	Fr. 3'059.-
2° anno	Fr. 3'591.-
3° anno	Fr. 3'918.-

Addetto alla vendita di carburanti

1° anno	Fr. 3'657.-
2° anno	Fr. 3'845.-

Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

1. Salari minimi validi dal 1o gennaio 2012

nel 1° anno di tirocinio	Fr. 522.- al mese (*)
nel 2° anno di tirocinio	Fr. 650.- al mese
nel 3° anno di tirocinio	Fr. 847.- al mese
nel 4° anno di tirocinio	Fr. 1'108.- al mese (*)

(*) Nel 1° anno di tirocinio, quale meccatronico, frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere e il seguente:

Fr. 100.- al mese per i primi 5 mesi di scuola e Fr. 525.- al mese per i rimanenti mesi in officina (+ 13.ma mensilità sulla media dei 12 mesi).

Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in Fr. 1'340.- al mese per 13 mensilità.

2. Supplementi

nel 1o anno di tirocinio	fino a fr. 110.- annui
nel 2o anno di tirocinio	fino a fr. 220.- annui
nel 3o anno di tirocinio	fino a fr. 540.- annui
nel 4o anno di tirocinio	fino a fr. 650.- annui

3. Adeguamento al rincaro

Anche le retribuzioni di cui al punto 1 vengono adeguate al rincaro in applicazione dell'art. 15 del CCL.

4. Tredicesima mensilità

Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.

5. Vacanze

Gli apprendisti hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20.mo anno di età.

6. Altre disposizioni

Sulle altre questioni concernenti le condizioni di lavoro valgono le disposizioni del CCL.